

Tuttavia la questua, sebbene più volte proibita (1), vedevasi esercitata assai di frequente sui ponti e per le strade, ed in particolare alle porte delle chiese, onde compreso il Senato del savio pensiero di ridurre a miglior vita almeno la nuova generazione, decretava il 15 marzo 1590 che i fanciulli mendicanti si avessero a distribuire in parte come mozzi sulle galere e sulle barche private, in parte ai maestri delle arti come apprendisti (2).

Aumentava il numero dei poveri a carico della Repubblica quella bassa nobiltà che non partecipe agl'impieghi maggiori, perduti per lo scemamento de' commerci i mezzi di onesto guadagno, o per propria mollezza non più volenterosa a mettersi sui navigli, disdegnosa d'altro canto de' mestieri meccanici, formava una specie di Proletariato che gravava molto sulla società, e che di desiderii superiore alle proprie forze lasciavasi facilmente andare alle azioni più basse e disonorevoli, talvolta perfino alle colpe. Fu questa una grave pecca nel Governo della Repubblica di non essersi adoperato a sollevare questa classe di nobili e minorare la immensa distanza che dai grandi e ragguardevoli patrizii la separava.

Ma v'è nella società un'altra classe di poveri bisognevole di assistenza non tanto materiale quanto morale, priva dei mezzi o della capacità di far valere le sue ragioni innanzi ai tribunali destinati a proteggere il giusto e difendere l'innocente. A codesto avea già pensato la pietosa Repubblica fin da quando nel 1317 (3) statuiva che a' fora-

*Giustizia vecchia* cui spettavano per la maggior parte le cose attinenti alle vettovaglie e ai bisogni della vita; i due *Provveditori alle Beccarie* pel provvedimento de' necessari animali da macello.

(1) Fino dal 1300. — *Pauperes non vadant per civitatem sed ponantur hospitalibus*, 23 apr. 1300. Vedi questa St., t. III, p. 351.

(2) Senato Registro *Terra*, p. 2.

(3) Vedi questa St., t. II, p. 362.